

# Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare»

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

esaminata l'iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare», depositata l'8 luglio 2014<sup>2</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ... <sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare dell'8 luglio 2014 «Per la sicurezza alimentare» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

### *Art. 104a*                      Sicurezza alimentare

<sup>1</sup> La Confederazione rafforza l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari di produzione indigena variata e sostenibile; a questo scopo adotta misure efficaci in particolare contro la perdita di terre coltivate, incluse le superfici d'estivazione, e volte ad attuare una strategia in materia di qualità.

<sup>2</sup> La Confederazione provvede affinché l'onere amministrativo nell'agricoltura sia contenuto e affinché siano garantite la certezza del diritto e un'adeguata sicurezza degli investimenti.

<sup>1</sup>    RS 101

<sup>2</sup>    FF 2014 5289

<sup>3</sup>    FF 2015 ...

*Art. 197 n. 11<sup>4</sup>*

*11. Disposizione transitoria dell'art. 104a (Sicurezza alimentare)*

Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale pertinenti disposizioni legali al più tardi due anni dopo l'accettazione dell'articolo 104a da parte di Popolo e Cantoni.

**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>4</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria è assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.